



Deliberazione n. FVG/ 13 /2015/INPR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

PRESIDENTE dott. Carlo Chiappinelli (relatore)
CONSIGLIERE avv. Fabrizio Picotti (co relatore)
CONSIGLIERE dott. Giovanni Bellarosa
PRIMO REFERENDARIO dott.ssa Oriella Martorana
REFERENDARIO dott. Marco Randolfi

**Adunanza del 5 febbraio 2015 avente per oggetto l'approvazione del
"Programma delle attività di controllo per l'anno 2015".**

Visto l'art. 100 comma 2 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003 n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, depositata il 6.3.2014 e pubblicata il 12.3.2014, che ha definito il giudizio promosso anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia avverso il predetto d.l.174/2014, convertito dalla l. 213/2012 ;

visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, adottato con la deliberazione n. 232/Sez.PI./2011 del 25 ottobre 2011;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 14/SSRRCO/INPR/14 nell'adunanza del 26 novembre 2014, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno

2015”;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del n. 1/SEZAUT/2015/INPR concernente la “Programmazione delle attività di controllo per l’anno 2015”, ove tra l’altro, si evidenzia che *“Come in passato, le linee operative del presente programma delle attività di controllo della Sezione saranno sviluppate in coerenza con le specificità delle Sezioni di controllo aventi sede nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, salvaguardandone le esigenze derivanti dagli specifici regimi di disciplina anche attraverso il coordinamento attuato a mezzo di specifici gruppi di lavoro”*;

considerato che all’attribuzione delle indagini ai singoli magistrati e alla composizione dei collegi provvede annualmente il Presidente con propria ordinanza;

vista l’ordinanza n. 5 del 23 gennaio 2015 con cui è stata convocata per il 5 febbraio 2015 la Sezione plenaria per la discussione sul programma di controllo per l’anno 2015;

sentiti il relatore presidente dott. Carlo Chiappinelli ed il co relatore consigliere avv. Fabrizio Picotti

APPROVA

il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che contiene il “Programma delle attività di controllo per l’anno 2015”.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia.

Incarica inoltre la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso nella camera di consiglio di data 5 febbraio 2015.

Il Co-Relatore

f.to Fabrizio Picotti

Il Presidente

Relatore

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria in data 9.2.2015.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Dott. Andrea Gabrielli

Allegato alla deliberazione n. 13 assunta dalla Sezione plenaria nella camera di consiglio del 5 febbraio 2015.

CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ANNO 2015.

Premessa: il quadro istituzionale di riferimento per la programmazione.

1.1 La programmazione delle attività di controllo di questa Sezione è prevista dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, in base a cui i controlli sulla gestione siano esercitati nell'ambito di programmi annuali deliberati anche sulla base delle richieste della Regione e tenendo conto di altri controlli esterni già programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli.

Come già evidenziato nei precedenti atti programmatici, le funzioni esercitabili da questa Sezione regionale si rinvencono nel decreto legislativo 125/2003 e, come asseverato da un oramai consolidato orientamento della Corte costituzionale, nelle altre norme dell'ordinamento che attribuiscono alle Sezioni regionali della Corte dei conti specifici controlli a tutela dell'esigenza di coordinamento della finanza pubblica, in funzione dell'unità economica della Repubblica e a tempestiva salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti.

Tali principi risultano ulteriormente potenziati dalla esplicita riconducibilità al rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e da quelli precisati nella legge costituzionale n. 1 del 2012, (introduzione del principio del pareggio di bilancio nella carta costituzionale) e dalla legge di attuazione n. 243/2012. In particolare nella sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, che ha definito il ricorso avverso numerose disposizioni del d.l. n. 174/2014, convertito dalla l. 213/2012, si è affermato che *il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall'art. 117, primo comma, cost. e dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (introduzione del principio del pareggio di bilancio nella carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare in coerenza con l'ordinamento dell'unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.*

Sul piano sistematico i controlli affidati alla Corte di conti dal d.l. n. 174/2012 sono funzionali a un assetto ordinamentale che, come espressamente esplicitato, si fonda sugli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il richiamo all'art. 100 Cost. per quanto concerne, in particolare, il ruolo e la funzione della Corte dei conti, quale organo terzo e indipendente posto al servizio degli enti che compongono la Repubblica, assume particolare valenza con riguardo alle Autonomie differenziate, nelle cui peculiarità ordinali vanno a declinarsi le modalità attuative dei richiamati principi e valori costituzionali.

La rilevanza di tali aspetti postula dunque una connessione funzionale della programmazione anche in relazione all'evoluzione della disciplina di contabilità pubblica e delle regole nazionali ed europee. Tra i criteri programmatici di riferimento sul piano generale, va dunque segnalato il raccordo con le modifiche conseguenti al processo di armonizzazione dei bilanci, alla luce della legge cost. n. 1/2012, con riguardo alle modalità di controllo previste anche per le regioni a statuto speciale dall'art. 20 della l. n. 243/2012.

In questa ottica la Sezione regionale intende offrire il proprio contributo nel percorso di attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali (d.lgs. n. 118/2011 e d.lgs. n. 126/2014), in coerenza con l'unitario patrimonio conoscitivo e funzionale dell'Istituto. E ciò nel più ampio quadro richiamato dall'art. 30 della legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge europea): in tale norma, ripresa nei documenti programmatici generali delle Sezioni Riunite e della Sezione delle autonomie, è infatti previsto che, nell'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio, la Corte dei conti nell'ambito delle sue funzioni di controllo verifichi la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, a tal fine definendo le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle amministrazioni stesse.

1.2 Il sintetico richiamo in questa sede ai principi costituzionali sui quali si fonda il sistema di controlli esterni affidati alla Corte dei conti, come autorevolmente affermati dalla Consulta, riveste una particolare e concreta importanza ai fini dei contenuti e delle modalità di esercizio dei controlli della Sezione, dovendosi tener conto anche del complessivo quadro evolutivo.

In questa logica si intende operare, come già avvenuto con riguardo all'anno 2014, nella prospettiva di semplificazione ed efficacia dei controlli, evitando duplicazioni di attività e appesantimenti a carico della Regione e in generale degli enti controllati e garantendo nel contempo tempestivo ausilio anche ai fini della predisposizione di referti generali resi al Parlamento dalle Sezioni centrali al fine di coordinamento della finanza pubblica, e nei quali sono anche rappresentate le peculiarità finanziarie e d'ordinamentali dei Territori ad autonomia differenziata.

Tali aspetti si rinvencono anche nella "Programmazione delle attività di controllo per l'anno 2015" elaborata, ai sensi 2 dell'art. 9 del "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo n.14/2000", dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 1/AUT/INPR/15 del 29 gennaio 2015, in coerenza con il quadro di riferimento definito dalla "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2015" adottata, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Regolamento, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione, n. 14/SSRRCO/INPR/14 nell'adunanza del 26 novembre 2014.

Va precisato che nella evoluzione ordinamentale del sistema dei controlli come inquadrati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la programmazione della Sezione risponde a una logica, affermatasi negli anni, tesa a evidenziare natura, contenuti e tempistica di tutta l'attività di controllo che fa capo alla Sezione e non solo di quella riconducibile ai controlli sulla gestione in senso stretto (attivabili, questi, anche su *input* della Regione) risultando di gran lunga preponderanti le fattispecie già normativamente previste.

Ne consegue che la formulazione del programma di controllo, richiesta e disciplinata dal primo e secondo comma dell'art. 33 del d.P.R. 902/1975, oggi assolve principalmente a una finalità di segnalazione delle priorità all'interno delle suddette funzioni di controllo, di pianificazione del lavoro e di indicazione di massima della relativa tempistica, in un'ottica sempre più tesa alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti richiesti e delle attività svolte ai fini di un efficace coordinamento della finanza pubblica. Va anche considerato che già nel 2014 la Sezione ha operato su tale versante, anticipando interventi normativi a ciò finalizzati (art. 33 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116).

1.3 In questa più complessa ed articolata logica di controllo, una primaria esigenza è quella di semplificazione degli adempimenti posti in sede di attuazione del d.l. n. 174/2012, valorizzandone l'effettiva finalizzazione ai richiamati principi di coordinamento della finanza pubblica.

Si intende al riguardo procedere, in primo luogo, attraverso una "sessione unitaria" di acquisizione dei dati sia per la parifica che per l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della Regione, corrispondendo alle diverse esigenze istruttorie (anche della Sezione delle autonomie ai fini del referto agli organi parlamentari) con modalità semplificate, tra loro coordinate e razionalizzate nel contesto temporale.

Analoga ricaduta in termini di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti potrebbe scaturire dalla unificazione temporale e sistematica delle previsioni del d.l. n. 174/2012 (si tratta dei commi 3, 4 e 6 dell'art. 1) che impegnano i Presidenti delle regioni ad una propria relazione sia per quanto riguarda i bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle Regioni, sia per il sistema dei controlli interni, valorizzando adeguatamente le caratteristiche che contraddistinguono l'ordinamento regionale (esistenza di una relazione di verifica che accompagna il rendiconto approvato dalla Giunta regionale; esistenza di una relazione politico programmatica che accompagna la legge di bilancio e quella finanziaria regionale). In una logica collaborativa, potranno altresì esplicitarsi, ove richiesti e coerenti al quadro ordinamentale, ulteriori contributi della Sezione intesi ad offrire indipendenti valutazioni sui provvedimenti di natura finanziaria e sugli altri atti in materia di contabilità pubblica.

Sotto il profilo della propria organizzazione, la Sezione ritiene, sulla falsariga di quanto già fatto negli ultimi due anni, di poter attendere alle sue funzioni innanzi tutto a mezzo di una valorizzazione del nesso teleologico che sussiste tra i vari controlli previsti dal d.l. 174/2012 e la parificazione del rendiconto, quale momento di chiusura del sistema dei controlli afferenti l'esercizio cui si riferisce il rendiconto parificato.

Sempre in questa prospettiva intesa alla semplificazione e razionalizzazione della pluralità di adempimenti scaturenti dall'art. 1 del d.l. n. 174/2012 si intende valorizzarne una lettura unitaria e sistematica in coerenza alla *ratio* sottesa: si prefigura così un semplificato referto a carattere sperimentale sul bilancio di previsione, sull'adeguatezza dei controlli interni, sul rendiconto approvato con legge, cui rapportare in piena coerenza letterale e sistemica i dati delle partecipate e del consolidato regionale sanità. Tale "referto di coordinamento della finanza regionale" mira ad offrire sia una tempestiva visione prospettica sull'esercizio in corso sia un'efficace visione retrospettiva afferente anche elementi e circostanze sopravvenute all'ultima parificazione del rendiconto. Viene così ad esplicitarsi la *ratio* sottesa agli adempimenti indicati ai richiamati commi 3, 4 e 6, dall'art. 1 del d.l. n. 174/2012, letti non già come una sorta di mera reiterazione, ma come coerenti e differenziate scansioni di controllo nel ciclo di bilancio, costituenti tempestiva occasione, utile alla stessa Regione, anche per verificare il grado di adeguamento alle osservazioni della Sezione; e ciò nel più ampio orizzonte del complessivo sistema regionale, comprensivo della differenziata articolazione di soggetti che attingono risorse pubbliche.

Nell'unitario ciclo di controlli tale referto si affianca, anche temporalmente, alla relazione sull'adeguata copertura delle leggi di spesa dell'esercizio 2014, da intendersi quale primo baluardo per la salvaguardia degli equilibri del bilancio, che a sua volta costituisce fondamentale oggetto di analisi ai fini della parificazione del rendiconto.

Sulla base delle metodologie che saranno poste dalla Sezione delle autonomie, potranno infine svilupparsi i controlli di competenza della sezione in ordine alla verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali (c.d. *spending review*), ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 174/2012.

1. Parificazione del rendiconto generale della Regione.

Pur essendo già contemplata dalla peculiare disciplina di attuazione statutaria, la Sezione ne programma per il 2015 le scansioni in armonia con le più generali previsioni introdotte dal d.l. n. 174/2012 e dagli orientamenti espressi dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle autonomie, in quanto compatibili con la riferita speciale configurazione. Del resto l'esperienza sin qui maturata dalla Sezione appare in piena coerenza, se non per tanti versi prodromica, della novella in cui si richiede che *Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.*

I principi per la parificazione del rendiconto regionale sono posti dagli articoli 39 e 41 del TU n.1214/1934, integrati dai principi generali contabili e dalla normativa specifica della Regione Friuli Venezia Giulia. In proposito assume rilievo centrale la "giuridica certezza" che le risultanze della gestione rivestono a seguito del giudizio di parifica, come una recente disposizione normativa intervenuta nella legislazione FVG (comma 1 bis dell'art. 34 della l.r. 21/2007 di bilancio e programmazione finanziaria) ha voluto rimarcare anche ai fini dell'assestamento di bilancio e della iscrizione dell'eventuale avanzo di amministrazione.

La parificazione del rendiconto 2014, che è prevista entro il mese di luglio 2015, verificherà in particolare il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e quindi del patto di stabilità "concordato" con lo Stato nonché dei vincoli che trovano fondamento nei principi costituzionali cui, nell'ottica del pareggio di bilancio, è stata attribuita una rinnovata rilevanza dalla legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge di attuazione n.243/2012. Queste verifiche saranno integrate da quelle concernenti il doveroso rispetto dei vincoli finanziari e di regolarità contabile desumibili dalla legge regionale di contabilità (i rapporti tra il costo del debito e i limiti di spesa pluriennale con le entrate tributarie) nonché i

vincoli finanziari che derivano alla Regione da specifiche disposizioni di finanza pubblica contenute nelle manovre finanziarie degli ultimi anni, per quanto direttamente o indirettamente a essa applicabili.

La relazione si articolerà in una prioritaria disamina ispirata a verifiche di legalità finanziaria che comprenderà anche le recenti rimodulazioni dei rapporti finanziari con lo Stato che si ripercuotono sulle risorse a disposizione; in secondo luogo, in singoli approfondimenti tematici ritenuti di particolare rilevanza ai fini della finanza pubblica regionale, alla luce dei fatti gestionali avvenuti nel corso dell'esercizio; in una terza parte dedicata all'analisi delle principali novità legislative o regolamentari del 2014 e al contenzioso costituzionale.

In particolare, la disamina finanziaria, oltre alle consuete valutazioni sulle dinamiche delle entrate e delle spese, tratterà i temi della programmazione finanziaria e della rigidità di bilancio in un contesto espositivo che prenda in considerazione anche le risultanze previsionali dell'esercizio 2015, degli equilibri di bilancio, della cassa, dell'indebitamento, della spesa del personale e per gli incarichi, dei fondi di bilancio e delle garanzie dirette prestate dalla Regione, dei debiti fuori bilancio.

Una più intensa attenzione sarà dedicata al conto del patrimonio, secondo logiche di analisi che verifichino anche le possibili difficoltà, che potranno configurarsi ai fini della prossima armonizzazione dei bilanci pubblici.

A questa parte generale di ordine più squisitamente finanziario si accompagnerà una sia pur sintetica analisi delle seguenti principali aree di intervento:

- andamenti della spesa sanitaria, alla luce delle modifiche degli assetti istituzionali della sanità regionale;
- trasferimenti "istituzionali" al sistema delle autonomie locali, quali espressione della corrispondente autonomia statutaria;
- organismi partecipati trasporto pubblico locale, anche in relazione alla procedura concorsuale pendente per l'individuazione del gestore.

Sarà quindi proseguito l'approfondimento e l'acquisizione dei dati sul "sistema regionale integrato di finanza pubblica" teso a rilevare, in una dimensione contabile e finanziaria per quanto possibile consolidata, le risultanze della gestione dei vari enti che presentano differenziati "indici di regionalità", primi tra tutti gli enti sanitari e gli organismi partecipati.

Tali aspetti potranno altresì refluire nell'unitario e semplificato referto a carattere sperimentale sul coordinamento della finanza pubblica regionale, comprensivo della pluralità di controlli indicati dall'art. 1 del d.l. n. 174/2012 (sul bilancio di previsione, sull'adeguatezza dei controlli interni, sul rendiconto approvato con legge, cui rapportare in piena coerenza letterale e sistemica i dati delle partecipate e del consolidato regionale sanità, cfr. sub 3).

In considerazione della situazione sociale ed economica in cui versa il Paese e la Regione, potrà essere aggiornata la rilevazione e il commento delle misure anticrisi adottate dalla Regione. Nella stessa direzione si potranno avviare separati approfondimenti sull'attività regionale di pianificazione, gestione e controllo delle misure adottate a sostegno del territorio regionale e dei suoi operatori, in particolare tramite Friulia spa, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa e i finanziamenti ai Confidi regionali.

2. Dichiarazione di affidabilità (DAS) del rendiconto generale della Regione.

L'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2003, n. 125, prevede che la Sezione presenti al Consiglio regionale una dichiarazione in cui si attestino l'affidabilità del rendiconto generale della Regione nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di verifica.

La Sezione, consapevole delle esigenze di complessivo raccordo delle attività svolte a fini di verifica della legalità finanziaria, intende adottare modalità semplificate per il 2015, privilegiando, in sintonia con i percorsi avviati, modalità operative che risultino funzionali alla parifica. Il rilievo della funzione - oggi tradottisi in "diritto vivente" sostanzialmente recepito a livello nazionale e delle altre Regioni - si evidenzia peraltro maggiore a fronte di un orientamento legislativo inteso a ridurre il tradizionale perimetro del controllo interno di regolarità amministrativo-contabile.

Il controllo, che fa capo all'Ufficio di Udine, si articolerà in conformità allo specifico piano di lavoro che verrà approvato dal competente collegio di questa Sezione e si concluderà entro il mese di luglio 2015 prima della parificazione del rendiconto.

3. Referto sul "coordinamento della finanza pubblica regionale" (commi 3, 4 e 6, dall'art. 1 del d.l. n. 174/2012).

Come detto in Premessa, entro il primo semestre del 2015 si intende definire un unitario e semplificato referto a carattere sperimentale sul "coordinamento della finanza pubblica regionale" comprensivo della pluralità di controlli indicati dall'art. 1 del d.l. n. 174/2012 (sul bilancio di previsione, sull'adeguatezza dei controlli interni, sul rendiconto approvato con legge). In tale sede saranno approfondite le risultanze economiche e patrimoniali delle società partecipate e del consolidato regionale sanità, i cui dati sono, come noto, conoscibili solo in momento successivo alla parifica.

Tale impostazione, oltre ad avere un notevole effetto di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti riconducibili alla su richiamata novella normativa, valorizza la teleologica unitaria connessione dei controlli con la parificazione del rendiconto. Si configura quindi un'occasione, utile anche alla stessa Regione, per verificare il grado di adeguamento alle osservazioni della Corte, nel più ampio orizzonte del complessivo sistema regionale, comprensivo dell'articolazione dei diversi soggetti che attingono risorse pubbliche.

Si intende così esplicitare anche la *ratio* sottesa al nuovo impianto normativo, da intendersi non già in una sorta di reiterazione nell'esercizio degli adempimenti indicati ai commi 3, 4 e 6, dall'art. 1 del d.l. n. 174/2012, ma di coerenti e differenziate scansioni nell'unitario percorso di garanzia degli equilibri degli enti e di ausilio all'Amministrazione. Verranno così esaminati aspetti salienti della finanza e della contabilità pubblica regionale, in un'ottica proiettata sul 2015 e in un'ottica retrospettiva, concernente eventi maturati in epoca successiva alla parificazione del rendiconto 2013 eseguita nel luglio del 2014.

In tale logica e in via sperimentale verrà rapidamente reso il rapporto sull'adeguatezza dei controlli interni, anche in relazione all'iniziativa di legge regionale recentemente avviata per la razionalizzazione, la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa, che prevede anche significative modifiche al regime dei controlli interni.

4. Controllo sulla copertura delle leggi regionali di spesa e sull'adeguatezza delle tecniche di quantificazione degli oneri.

L'art. 2 del d.l. n. 174/2012, come modificato dall'art. 33, comma 2, lett.a) del d.l. n. 91/2014, convertito dalla l. 116/2014 prevede che la Sezione rediga una relazione annuale sulla copertura delle leggi regionali di spesa e sull'adeguatezza delle tecniche di quantificazione degli oneri. Sussistono delle significative correlazioni con il controllo che, a richiesta del Consiglio regionale, la Sezione è tenuta a eseguire sugli effetti finanziari prodotti dalle leggi di spesa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 125/2003. Si intende sviluppare il percorso avviato, inteso a rappresentare all'Amministrazione ed in particolare al Consiglio regionale osservazioni e valutazioni sulle tecniche di copertura e di quantificazione delle spese derivanti dagli schemi dei provvedimenti legislativi predisposti.

Il controllo, che fa capo all'ufficio di Udine, si concluderà entro il 31.3.2015.

5. Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1, commi 9 – 12 del d.l. 174/2012. Annualità 2014.

L'analisi dei rendiconti 2014 seguirà la falsariga del 2013. Si conferma quanto già espresso in sede programmatica per il 2014 ove è stato sottolineato che la Corte costituzionale ha affermato la natura documentale del controllo sui gruppi consiliari, collocato in un quadro di doverosi riscontri contabili, e ha chiarito che "il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale". In quest'ottica, ha individuato i contenuti del controllo, che è stato definito come un'"analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia

politica dei gruppi interessati al controllo", il cui parametro di riferimento è "la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza....., non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale".

La dicotomia che la Consulta individua tra l'oggetto del controllo intestato alla Sezione che deve essere "esterno e di natura documentale" e il merito delle scelte discrezionali che sono rimesse all'autonomia politica dei gruppi "nei limiti del mandato istituzionale" delimita dunque la sfera del controllo esercitabile dalla Sezione. Ne consegue da un lato la perimetrazione del controllo, ancorata ai principi della regolarità contabile e della corretta rilevazione dei fatti della gestione, dall'altro la non interferenza con altri tipi di sindacato incentrati sulla liceità delle condotte e sulle relative responsabilità.

6. Controllo degli enti del servizio sanitario della Regione da esercitarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge n. 266/2005 in conformità ai principi e alle linee guida elaborate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Analogamente a quello esercitato sui bilanci degli Enti locali, anche questo controllo (a mezzo delle cosiddette linee guida enti sanitari) consiste in un riscontro di regolarità amministrativa e contabile e di sana gestione finanziaria operato dalla Sezione sulla base delle specifiche relazioni trasmesse ai sensi di legge dagli organi di revisione economica finanziaria (collegi sindacali) degli enti sanitari regionali. Il programma di controllo si potrà estendere, tenendo conto delle peculiarità del sistema sanitario regionale quali sono state tratteggiate nei precedenti referti, a una collaterale verifica di taluni specifici aspetti di natura contabile e finanziaria su determinate tematiche segnalate dagli esiti dei controlli pregressi.

I referti sul bilancio d'esercizio al 31.12.2013 degli enti sanitari verranno resi reso entro il 2015 parallelamente all'avvio dell'attività istruttoria sui bilanci al 31.12.2014 L'attività da svolgere nei confronti degli enti sanitari si estende a un'acquisizione sistematica di dati e informazioni contabili e finanziarie degli enti sanitari regionali utili anche alla Sezione delle autonomie della Corte per le valutazioni comparative su scala nazionale in materia di sanità.

7. Controllo degli Enti locali della regione da esercitarsi ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 in conformità ai principi e alle linee guida elaborate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Il controllo sui rendiconti degli enti locali da svolgere secondo le linee guida predisposte dalla Sezione delle Autonomie e adeguate dalla Sezione alle specificità dell'ordinamento della Regione in materia di finanza locale si sostanzia in un riscontro di regolarità amministrativa e contabile e di sana gestione finanziaria operato dalla Sezione sulla base delle specifiche relazioni trasmesse ai sensi di legge dagli organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali.

Sotto il profilo temporale, lo svolgimento del controllo è scandito dai tempi previsti dalla normativa per l'approvazione dei documenti contabili da sottoporre a esame e da quelli necessari per garantire l'effettività del controllo esercitato dalla Sezione. Va aggiunto, sempre con riferimento ai tempi di avvio dei controlli, che a partire dai rendiconti dell'esercizio 2013, l'esame verrà svolto sui questionari compilati secondo il sistema informatico SiQuEL che sarà introdotto anche in questa regione non appena completato l'adeguamento delle procedure informatiche.

Il programma prevede quindi il completamento, entro il primo semestre, dell'esame dei questionari del periodo pregresso, che viene fatto per la totalità degli enti locali della regione, ed il contestuale avvio dell'attività sui rendiconti 2013 (secondo il nuovo sistema informatizzato) sulla cui base sarà operata una generalizzata verifica di coerenza con i parametri ivi indicati. Un più approfondito controllo sarà invece circoscritto ad un numero contenuto di amministrazioni appositamente selezionate. In questo quadro, la priorità verrà riservata a quegli enti per i quali sono state in precedenza avviate procedure mirate, ai sensi dell'articolo 148 bis del Tuel e soprattutto del successivo articolo 243 bis. Per questi enti, i controlli sulla concreta adozione delle misure correttive consequenziali alle prescrizioni impartite (art. 148 bis, terzo comma) e rispettivamente sulla attuazione del programma pluriennale di riequilibrio (art. 243 bis) verranno svolti dalla Sezione secondo le tempistiche di legge.

La selezione comprenderà inoltre gli enti per i quali i controlli già svolti hanno evidenziato maggiori criticità sia sotto il profilo della salvaguardia degli equilibri di bilancio sia per quanto concerne l'eventuale reiterata ripetizione di gravi irregolarità contabili o violazioni di norme ovvero la presenza di numerosi indicatori di deficitarietà.

Sulla base degli esiti di tali controlli potranno essere altresì avviate verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli Enti locali regionali nonché ulteriori mirati approfondimenti, coinvolgenti anche tematiche di carattere gestionale, nei confronti di singoli enti e con riferimento a specifiche situazioni e problematiche. Particolare attenzione verrà riservata, quanto alle società partecipate al tema dei contratti di servizio.

In particolare sarà dato seguito al disposto di cui al comma 612 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015, il quale, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che la Corte sia espressamente informata dei piani adottati dagli enti nel del processo di razionalizzazione degli organismi partecipati.

Il controllo sulle linee guida svolto con riferimento ai singoli Enti locali sarà quindi integrato da uno o più referti di carattere generale, complessivo e riassuntivo riferito all'insieme degli Enti locali. Tale referto sarà indirizzato al Consiglio delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia e alla Regione Friuli Venezia Giulia con un'evidenza sinottica e comparativa tra gli enti delle criticità emerse dai singoli controlli al fine delle opportune valutazioni e dell'eventuale proposizione di misure correttive di carattere sistematico.

In base al patrimonio di dati e informazioni raccolte potrà dunque svilupparsi una specifica *relazione sullo stato della finanza locale* in ambito regionale, facendo in essa confluire, da una parte, i risultati di maggior rilievo emersi dal controllo-monitoraggio e, dall'altra, gli esiti delle verifiche e delle analisi richieste dal legislatore sulla regolarità delle gestioni e sui controlli interni, sulle società partecipate e su altri oggetti (consulenze, spese di rappresentanza e altro)

8. Verifica sull'adeguatezza del funzionamento dei controlli interni delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ai sensi dell'art 148 del TUEL.

Si tratta di un controllo specificamente incentrato sulla verifica del funzionamento dei controlli interni, che interessa le quattro province e i 12 comuni della Regione la cui popolazione supera le 15.000 unità. Entro la fine del mese di febbraio 2015 verrà concluso il controllo pendente in relazione all'esercizio 2013, con una deliberazione unica per tutti gli Enti interessati, nella quale verranno evidenziate, anche in una logica comparativa, le criticità riscontrate. Il controllo relativo all'esercizio 2014 si concluderà entro il mese di dicembre 2015.

9. Spending review (art. 6, co. 3, d.l. n. 174/2012)

I controlli di competenza della sezione in ordine alla verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali (c.d. *spending review*), ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 174/2012 saranno svolti sulla base delle metodologie e della tempistica poste dalla Sezione delle autonomie.

10. Certificazione di compatibilità dei contratti collettivi di lavoro del personale del comparto unico regionale.

Nel 2015 l'attività certificatoria sarà posta in essere in relazione allo sviluppo della contrattazione che verrà a interessare il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali.

11. Motivati avvisi richiesti dalle Amministrazioni controllate sulle materie di contabilità pubblica.

La Sezione svolgerà la propria attività consultiva in relazione alle richieste avanzate dalle singole Amministrazioni. L'attività consultiva si espletterà secondo logiche di coordinamento con l'attività consultiva svolta dalle altre Sezioni regionali della Corte dei conti e in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del d.l. n.174/2012, secondo cui a fronte di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana

delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 31, del decreto legge n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, (emanazione di pronunce di orientamento generale da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo).

12. Controllo di legittimità e regolarità sugli atti delle Amministrazioni dello Stato aventi sede in Regione.

La Sezione eserciterà il controllo di legittimità ai sensi delle disposizioni vigenti in relazione agli atti trasmessi dalle Amministrazioni dello Stato aventi sede in Regione.

Parallelamente potranno essere svolti controlli sulla rendicontazione delle contabilità speciali, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni emessi a livello nazionale.